



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°26 del 07.11.2023

Oggetto: Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1,lett.a del D.Lgs n. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n.4353/2023 – rg n.5954/2021 proposto da Simeoli Domenico .

L'anno 2023 il giorno **sette** del mese di **Novembre** alle ore **16:39** presso la Sala Consiliare del Comune di Marano , a seguito di avviso prot. n.38600 del n 26.10.2023 diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica- in prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

Presente IL SINDACO

e

Presenti / Assenti i seguenti CONSIGLIERI :

	P	A
1 Cecere Luigi	x	
2 Di Marino Luigi	x	
3 Catuogno Domenico	x	
4 Chianese Antonio	x	
5 Lepre Vincenzo	x	
6 Mosella Gaetano	x	
7 Aprea Elena	x	
8 Paragliola Domenico	x	
9 Di Luccio Davide	x	
10 De Magistris Luisa	x	
11 De Biase Mariateresa	x	
12 Marra Alessio	x	
13 Aria Teresa	x	
14 Battilomo Vincenzo	x	
15 De Magistris Mario	x	

	P	A
16 Izzo Michele	x	
17 De Stefano Salvatore	x	
18 Santoro Francesco	x	
19 Rusciano Nunzio	x	
20 Schiattarella Barbara	x	
21 Giaccio Teresa	x	
22 Fanelli Stefania		x
23 Savanelli Luigi	x	
24 Baiano Luigi	x	

Totale presenti n.24

Il Presidente del Consiglio Comunale , Avv. Gaetano Mosella , constatata la validità della seduta, pone in trattazione l'argomento.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imperato.

In continuazione di seduta

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'ottavo argomento all'ordine del giorno **"Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023 R.g. n. 5954/2021 proposto da Simeoli Domenico"**.

Dopo l'esposizione della proposta da parte del Sindaco e gli interventi dei consiglieri Savanelli, Schiattarella, Catuogno, Savanelli Izzo e Rusciano, riportati integralmente nell'allegato verbale di seduta, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Indi il

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto **"Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023 R.g. n. 5954/2021 proposto da Simeoli Domenico"** a firma del Responsabile del servizio "Urbanistica e Patrimonio", ing. Angelo Martino, corredata dei pareri di rito resi, in ossequio al disposto dell'art.49, comma 1°, del d. lgs.n.267/00, dal citato responsabile, dal responsabile del settore programmazione dott. Renato Spedalieri e dal parere del Collegio dei revisori prot.n.35202 del 05/0/2023;

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI	n. 24
VOTI FAVOREVOLI	n. 21
VOTI CONTRARI	n.0
ASTENUTI	n.3 (Izzo, Baiano, Savanelli)

DELIBERA

Di approvare la proposta ad oggetto **"Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023 R.g. n. 5954/2021 proposto da Simeoli Domenico"**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

PRESENTI	n. 24
VOTI FAVOREVOLI	n. 21
VOTI CONTRARI	n.0
ASTENUTI	n.3 (Izzo, Baiano, Savanelli)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Tuel.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:
AREA TECNICA SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio per il settore Urbanistica e Patrimonio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a del DLgs n. 267/ 2000 a favore di Simeoli Domenico – Sentenza Consiglio di Stato n. 4353/2023 rg n. 5954/2021

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora compari riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE di Settore NOME E COGNOME</p>	<p>Il sottoscritto Responsabile dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.</p> <p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE per il seguente motivo.....</p> <p>Data <u>02/10/2023</u></p> <p>Il Responsabile ___(nome cognome e firma leggibile per esteso)___</p> 
<p>II. RESPONSABILE di Settore Servizi economico-finanziario</p> <p>Dott. Renato Spedaliere</p> <p>importo 3120,00 del cap. 169 € 3120,00</p> 	<p>Il sottoscritto Responsabile servizi finanziari dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.</p> <p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE e ne attesta la correttezza amministrativa per il seguente ...</p> <p><input type="checkbox"/> atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e /o su patrimonio dell'Ente.</p> <p>Data _____</p> <p>Il Responsabile ___(nome cognome firma leggibile per esteso)___</p> 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 a favore del sig. Simeoli Domenico per spese di giudizio- riferimento sentenza Consiglio di Stato n. 4353/2023

PREMESSO che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art.191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 193 del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che, almeno una volta, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194;
- l'art. 194 del suddetto decreto dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;

CONSIDERATO che

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art.191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che è responsabile del debito insorto a carico dell'ente;
- dinanzi ad azioni contrattuali dirette a ottenere l'adempimento, il Comune è tenuto a eccepire il difetto di legittimazione;
- per il creditore è quindi possibile solo l'azione di arricchimento senza giusta causa;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli Enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art.2041 c.c.;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- Rilevato che l'art. 194 su richiamato elenca tassativamente i debiti fuori bilancio di cui può essere riconosciuta la legittimità, e precisamente
- Sentenze esecutive
- Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni.
- Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
- Acquisizione di beni e servizi

CONSIDERATO che con ricorso n. 947/2020 il sig .Simeoli Domenico adiva il Tar Campania, Napoli, chiedendo disporsi l'annullamento del provvedimento dirigenziale n. prot. 37791/ 2019 recante la comunicazione di conclusione del procedimento e l'annullamento d' ufficio dei permessi di costruire in sanatoria ex legge 724/94 n. 452, 453,e454 del 25/11/2004

a)della DIA prot. n. 3653/2005 e del certificato di agibilità' prot. n.261/2006 , nonche' la comunicazione di avvio del procedimento n. prot. 31176 e 31177/2019 e l'ordinanza n. 74/219 – rettificata dal Comune di Marano con ordinanza n. 75/2019 con la quale il Sindaco di Marano di Na ha ordinava ai ricorrenti –per le rispettive competenze e responsabilità nella qualità' di proprietari dell'edificio e alla Garden House srl , nella qualità' di conduttore di non praticare e non far praticare l'edificio denominato GARDEN HAUSE ed aree connesse.

Si costituiva, pertanto l'Ente chiedendo il rigetto del ricorso. Il sig Simeoli proponeva atto di intervento ad adiuvandum .

Con un secondo ricorso n. 2352/2020 il sig. Simeoli Domenico chiedeva al TAR Campania l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n.18 2020 recante l'ingiunzione a demolire l'edificio sito in Marano di Napoli alla via Caracciolo n. 10

Con sentenza n. 1580/ del 19 Marzo 2021 , il TAR Campania rigettava entrambi i ricorsi Avverso tale sentenza proponeva appello il sig. Simeoli Domenico .

Si costituiva pertanto, in giudizio il Comune di Marano di Napoli chiedendo il rigetto dell'appello

Il Consiglio di STATO con sentenza n. 4353/2023 in sede giurisdizionale , definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Simeoli lo accoglie e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accoglie sia il ricorso di primo grado n. 947/2020 annullando il provvedimento del 10/12/2019 , sia il ricorso n. 2352/2020 dando atto della caducazione dell'ordine di demolizione del 20/05/2020 e condannando l'Ente al pagamento , in favore dell'appellante delle spese di giudizio ammontanti a euro 3.000,00 oltre accessori come per legge .

Rilevato che la fattispecie integra gli estremi di cui all'art. 194 del D.L.gs n. 267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a che prevede la legittimita' del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e' necessario, pertanto, procedere al riconoscimento della legittimita' del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva , con ulteriore aggravio delle spese

Il finanziamento di euro 3.120,00 trova capienza al cap.169/2023- denominato Oneri Straordinari di Gestione Corrente

Dato atto che

- L'art. 239 comma 1 lett b n.6 , del DLgs n. 267/2000 dispone che l'organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio,
- l'art. 23 comma 5 della Leggen. 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti
- VISTI :
- IL vigente statuto comunale
- Il vigente regolamento di contabilita
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
- La legge n. 289/2022

- PROPONE

-Riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a del DLgs 267/2000 la legittimita' del debito fuori bilancio derivante da Sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023 pubblicata in data 02/05/2023 e notificata ALL'Ente con formula esecutiva relativa al giudizio RG 5954/2021 proposto dal sig. Simeoli Domenico avente ad oggetto riforma sentenza Tar Campania n. 1580/2021 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Simeoli Domenico lo accoglie e per l'effetto condanna l'Ente al pagamento in favore dell'appellante delle spese di giudizio liquidate complessivamente in EURO 3.120,00 di cui euro 3.000,00 per compenso professionale , euro 120,00 per CPA cosi come da pro forma fattura inviataci dall'avvocato Maria Laura D'angelo

Darsi atto che le spese di giudizio vanno liquidate come statuito in sentenza n. 4353/2023 in favore del sig. Simeoli Domenico Iban IT87Y3608105138254835054838- Postepay-

Di dare atto,altresi' che la spesa di euro 3.120,00 sara' imputata sul cap. 169 denominato " ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE " bilancio 2023

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134 co 4 del Dlgs 267/2000

Tasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei CONTI, AI SENSI DELL'ART. 23 l. 27/12/2002 n. 289

L'istruttore amministrativo

M.R.Perillo



Il responsabile settore Urbanistica e Patrimonio
Ing. Angelo Martino



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di riconoscimento di legittimità del debito dell'attuale responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. A) del DLgs n. 267 del 18.08/2000 a favore di Simeoli Domenico per spese di giudizio, redatta a seguito di Sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023 –rg n. 5954/2021, emessa su appello proposto dal sig. Simeoli Domenico c/Comune di Marano di Napoli **per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n.1580/2021**

Vista la relazione istruttoria a premessa della proposta allegata da cui si evince la esigibilità del credito da parte di Simeoli Domenico

Rilevato che con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023 si è statuito che le spese di giudizio quantificate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge sono da attribuire all'appellante

Rilevato, altresì, che in ragione della violazione degli obblighi di cui all'art. 191 del TUEL, occorre procedere – ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a del DLgs – al riconoscimento del debito fuori bilancio, relativamente al pagamento delle spese di giudizio –in favore del sig. Simeoli Domenico come da statuizione di sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023 per l'importo di euro 3.000,00 oltre accessori come per legge

Visti :

- il DLgs 18 Agosto 2000-n. 267
- lo Statuto dell'Ente
- il Regolamento di Contabilità

Acquisito altresì il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti
Con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le premesse di cui in narrativa, che nel presente dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte

1)Approvare la proposta per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a del DLgs –relativamente alle spese di giudizio disposte con sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023

2)Riconoscere la legittimità del suddetto debito fuori bilancio a favore del creditore sig. Simeoli Domenico come da statuizione di Sentenza Del Consiglio di Stato n. 4353/2023
Con imputazione della spesa al cap. 169 denominato " Oneri straordinari di gestione corrente e. f. 2023

3) Incaricare il competente ufficio in ordine agli atti successivi e consequenziali

4)Disporre che l'ufficio Segreteria trasmetta alla Procura Regionale della Corte dei Conti il presente atto deliberativo ai sensi delle norme recate dalla L. 289/2002, unitamente alla documentazione giustificativa del debito che viene liquidato, come prescritto dal Procuratore

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:

AREA TECNICA SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio per il settore Urbanistica e Patrimonio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 267/ 2000 a favore di Simeoli Domenico – Sentenza Consiglio di Stato n. 4353/2023 rg n. 5954/2021

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sua regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE di Settore NOME E COGNOME</p>	<p>Il sottoscritto Responsabile dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.</p> <p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE per il seguente motivo.....</p> <p>Data <u>02/10/2023</u></p> <p>Il Responsabile _____(nome cognome e firma leggibile per esteso)_____</p>
<p>IL RESPONSABILE di Settore Servizi economico-finanziario Dott. Renato Spedalieri</p> <p><i>in H.P. 23/2023 al Cap 169 € 3.20,00 epi</i></p>	<p>Il sottoscritto Responsabile servizi finanziari dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990,</p> <p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE e ne attesta la correttezza amministrativa per il seguente</p> <p><input type="checkbox"/> atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e /o su patrimonio dell'Ente.</p> <p>Data _____</p> <p>Il Responsabile _____(nome cognome firma leggibile per esteso)_____</p>

MARIA LAURA D'ANGELO

avvocato

Via del Rione Sirignano 6
80121 Napoli
tel. 081 663052

FATTURA PRO FORMA

Napoli, 21 settembre 2023

Gent.mo,
Sig. Domenico Simeoli
Via Giordano Bruno, 33
80016 Marano di Napoli

C.F. : SMLDNC76F18F839W

*Oggetto: Ricorso in appello al Consiglio di Stato - Simeoli Domenico c.
Comune di Marano di Napoli – Sentenza sez. VI n. 4353 del 2 maggio
2023 - Competenze professionali*

Compensazione professionale	€	3.000,00
I.P.T.A. 4%	€	120,00
Totale	€	<u>3.120,00</u>

Operazione effettuata ai sensi dell'art.1, commi da 54 ad 89, della legge n. 90/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e dalla legge 145/2018, si richiede la non esposizione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 190/2014

(avv. Maria Laura D'Angelo)

Pubblicato il 02/05/2023

N. 04353 /2023 REG.PROV.COLL.
N. 05954/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5954 del 2021, proposto da Domenico Simeoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Marano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 1580/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Giovanni

Pascuzzi. Nessuno è comparso per le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con un primo ricorso (n. 920/2020) i signori Luigi Simeoli e Domenico Simeoli hanno chiesto al Tar per la Campania l'annullamento:

- del provvedimento dirigenziale n. prot. 0037791, del 10.12.2019, recante la comunicazione di conclusione del procedimento e l'annullamento d'ufficio dei permessi di costruire in sanatoria ex legge 724/94 nn. 452, 453 e 454 del 25.11.2004, nonché della comunicazione di inizio lavori prot. n. 34233 del 31.12.2004, della D.I.A. prot. n. 3653 del 3.2.2005 e del certificato di agibilità prot. n. 261 del 22.2.2006;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi tra cui segnatamente la comunicazione di avvio del procedimento n. prot. 31176 e 31177 del 17 ottobre 2019 e l'ordinanza n. 74 del 24.12.2019 (rettificata, solo ed esclusivamente riguardo alla numerazione, con successiva ordinanza n. 75 del 27.12.2019), con la quale il Sindaco di Marano ha ordinato ai ricorrenti, "per le rispettive competenze e responsabilità" nella qualità di proprietari dell'edificio e alla Garden House s.r.l., nella qualità di conduttore, "di non praticare e a non far praticare l'edificio denominato <<Garden House>>, ed aree ad esso annesse ...".

1.1 Così il primo giudice ha sintetizzato le premesse in fatto:

- i danti causa dei ricorrenti avevano ottenuto il condono per l'edificio in parola e avevano iniziato i lavori (per la realizzazione di un edificio con destinazione scolastica);

- scoperti dei problemi statici, avevano presentato una DIA per demolizione e ricostruzione con consolidamento delle fondazioni;

- ottenuti tutti i permessi e le certificazioni dei VVFF, la scuola ha funzionato negli anni;

- i ricorrenti hanno comprato l'immobile nel 2010;

- il Comune, solo il 17 ottobre 2019, ha comunicato avviso di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio dei precedenti provvedimenti di condono;
- secondo il dirigente comunale, nel corso di alcune verifiche documentali effettuate dal competente ufficio dopo ben 15 anni, sarebbe emerso "dal confronto tra la mappatura catastale, lo stralcio aereofotogrammetrico dell'anno 1998 e l'orto foto anno 2003" una consistenza del fabbricato "nettamente diversa e inferiore a quanto riportato nei grafici di completamento allegati alle istanze di cui sopra". Ciò avrebbe determinato il rilascio di tre condoni edilizi, privi dei presupposti di legittimità che per dimensione e consistenza risultano essere maggiorati rispetto alla reale preesistenza, con la conseguenza "che le pratiche di completamento hanno portato, di fatto, alla realizzazione di un organismo edilizio totalmente diverso da quanto esistente alla data di presentazione delle istanze di condono e pertanto da considerarsi *sine titulo*";
- i ricorrenti hanno chiesto l'accesso ai documenti e hanno riscontrato che non vi era più traccia, negli archivi del Comune, dei fascicoli allegati alle tre concessioni in sanatoria;
- dopo l'adozione del definitivo provvedimento di annullamento (10.12.2019), con ordinanza n. 74 del 24.12.2019, il Comune di Marano diffidava i ricorrenti, nella qualità di proprietari dell'edificio e la Garden House s.r.l., nella qualità di conduttore, "di non praticare e a non far praticare l'edificio denominato <<Garden House>>, ed aree ad esso annesse ...", sul presupposto che "l'intero immobile è da considerarsi privo di qualsiasi titolo edilizio e pertanto sprovvisto delle condizioni di sicurezza e di agibilità di cui alla normativa vigente";
- la parte ricorrente ha depositato una perizia attestante la sicurezza statica e sismica dell'immobile e con ordinanza n. 2 del 6 gennaio 2020 il Comune ha disposto la revoca dell'ordinanza n. 74 del 24.12.2019 (rettificata con ord.75/2019), solo fino al termine dell'anno scolastico e con la precisazione che la detta revoca non aveva alcuna incidenza sulla validità del provvedimento di annullamento n. prot. 3791 del 10.12.2019.

1.2 A sostegno dell'impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:

I. Sul provvedimento dirigenziale n. 37791 del 10.12.2019.

a) Violazione dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per inesistenza del presupposto - Difetto di istruttoria - Sviamento.

Secondo il Comune, il fabbricato esistente al 31 dicembre 1993 avrebbe avuto dimensioni inferiori a quelle riportate nei grafici del progetto di completamento, come stato di fatto oggetto di condono edilizio. Tuttavia, tale affermazione non può essere verificata in quanto, come affermato nello stesso provvedimento impugnato, la documentazione allegata alle domande di condono non è più presente nell'archivio del Comune. Come emerge dalla perizia tecnica di parte e relativi allegati versata in atti, il fabbricato oggetto di condono avrebbe, invece, la medesima sagoma e consistenza di quello attuale.

b) Violazione degli artt. 3 e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione dei principi generali del diritto in materia di annullamento di un atto amministrativo - Eccesso di potere per inesistenza di concrete ragioni di interesse pubblico – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Omessa valutazione della posizione del privato – Sviamento.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 17 ottobre 2017, n. 8, ha escluso che sussista ex se l'interesse pubblico al mero ripristino della legalità violata, in ipotesi di rilascio di un titolo edilizio illegittimo, ed ha anche negato la "teoria dell'inconsumabilità del potere", con la conseguenza che il decorso del tempo "onera l'Amministrazione del compito di valutare motivatamente se l'annullamento risponda ancora a un effettivo e prevalente interesse pubblico di carattere concreto ed attuale" in quanto il tempo dell'agire amministrativo non può essere indifferente rispetto all'affidamento ingenerato. Nel provvedimento impugnato, invece, mancherebbe la motivazione dell'interesse pubblico all'annullamento.

c) Violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità della motivazione –

Contraddittorietà dell'azione amministrativa - Illegittimità derivata.

Nella premessa del provvedimento impugnato, il Comune afferma che lo stabile “così come usato non gode dell'agibilità dei locali utilizzati non garantendo le condizioni di sicurezza della scolaresca”. Tuttavia, secondo i ricorrenti, l'agibilità dello stabile sarebbe stata confermata e certificata dal Comune di Marano per ben 13 anni consecutivi. Inoltre, nell'ordinanza n. 2 del 6 gennaio 2020 (con la quale è stata revocata la precedente disposta chiusura della scuola sino al termine dell'anno scolastico), si attesta che il fabbricato in questione è staticamente e sismicamente idoneo e che reca tutte le caratteristiche tecniche per essere destinato ad attività scolastica e parascolastica. In sostanza, l'annullamento del certificato di agibilità non sarebbe determinato dall'assenza delle condizioni di sicurezza del fabbricato, o da motivazioni di carattere igienico sanitario, ma sarebbe conseguenza dell'annullamento dei titoli edilizi legittimanti il fabbricato.

II. Sull'ordinanza sindacale n. prot. n. 74 del 24.12.2019 (rettificata con ordinanza n. 75 del 27.12.2019).

d) Violazione dell'art. 54 del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000 – Eccesso di potere per inesistenza del presupposto – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione - Contraddittorietà dell'azione amministrativa - Sviamento.

L'ordinanza è stata adottata ai sensi dell'art. 54 del d. lgs n. 267/2000 al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, ossia l'integrità fisica della popolazione. Nel caso di specie, risulterebbe assente il requisito dell'urgenza, come conferma la stessa condotta della P.A. che ha certificato l'agibilità dello stabile per ben 13 anni consecutivi. A ciò si aggiunga che è stata la stessa Amministrazione comunale a riconoscere, nell'ordinanza n. 2 del 6 gennaio 2020 (con la quale è stata revocata la precedente disposta chiusura della scuola sino al termine del corrente anno scolastico), che il fabbricato in questione è staticamente e sismicamente idoneo e che reca tutte le caratteristiche tecniche per essere destinato ad attività scolastica e parascolastica.

1.3 Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Il signor Benedetto

Simeoli ha proposto atto di intervento *ad adiuvandum*.

2. Con un secondo ricorso (n. 2352/2020) il solo signor Domenico Simeoli ha chiesto al Tar per la Campania l'annullamento:

- dell'ordinanza dirigenziale n. 18 del 26 maggio 2020 recante l'ingiunzione a demolire un edificio sito in Marano di Napoli alla Via Caracciolo n. 10;
- di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi.

2.1 A fondamento dell'impugnativa si sosteneva l'illegittimità derivata dalla intervenuta sospensione dell'efficacia del provvedimento di annullamento n. 37791 del 10.12.2019 e l'erroneità nei presupposti. Venivano quindi riproposti gli identici motivi già prospettati nel ricorso avverso il provvedimento dirigenziale n. 37791 del 10.12.2019 e le ordinanze sindacali n. 74 del 24.12.2019 e n. 75 del 27.12.2019.

3. Con sentenza n. 1580 del 19 marzo 2021, il Tar per la Campania, dopo averli riuniti, ha rigettato entrambi i ricorsi.

4. Avverso la sentenza appena citata ha proposto appello il signor Domenico Simeoli per i motivi che saranno più avanti esaminati.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Marano chiedendo il rigetto dell'appello.

6. All'udienza del 13 aprile 2023 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di appello si lamenta: *Error in iudicando* - Inesistenza ed erroneità dei presupposti in fatto e diritto - Difetto di istruttoria - Illogicità manifesta - Mancata applicazione dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'appellante sostiene che:

- il primo giudice non ha preso in considerazione censure e i rilievi contenuti nel ricorso introduttivo e nelle perizie tecniche di parte che hanno messo chiaramente in luce la lacunosità e superficialità dell'istruttoria compiuta dal dirigente comunale e le incongruenze del metodo utilizzato dal verificatore nominato in primo grado;
- secondo il Comune, il fabbricato esistente al 31 dicembre 1993, avrebbe avuto

dimensioni inferiori a quelle riportate nei grafici del progetto di completamento come stato di fatto oggetto di condono edilizio;

- tale affermazione, però, non può essere verificata in quanto, come affermato nello stesso provvedimento impugnato, la documentazione allegata alle domande di condono non è più presente nell'archivio del Comune;

- l'Amministrazione comunale non dispone di alcun elemento atto a dimostrare che le opere esistenti, per dimensione e consistenza, risultano maggiorate rispetto alla reale preesistenza, di guisa che mancherebbero i presupposti di legittimità dei condoni rilasciati;

- viceversa, il ricorrente ha dimostrato, con perizie di parte, che il fabbricato *quo ante* oggetto di condono ha la medesima consistenza di quello attuale;

- in ogni caso, al più il relativo confronto andava effettuato con riferimento alla documentazione più prossima all'epoca di commissione dell'abuso: la documentazione valutata dal Comune prima e dal verificatore dopo è di molto successiva alla data di ultimazione delle opere e di difficile lettura;

- in violazione dell'articolo 21-*nonies* della l. 241/1990 il Comune di Marano, dopo ben 15 anni dalla data di rilascio, ha annullato i permessi di costruire rilasciati senza alcuna motivazione in ordine all'interesse pubblico sotteso a tale annullamento e senza nessuna prova della circostanza che detti condoni siano stati rilasciati sulla scorta di dichiarazioni mendaci.

1.1 Con il secondo motivo di appello si lamenta: *Error in iudicando* - Violazione dei principi generali del diritto in materia di annullamento di un atto amministrativo

- Violazione degli artt. 3 e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per inesistenza di concrete ragioni di interesse pubblico - Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione – Omessa valutazione della posizione del privato

- Violazione del principio del legittimo affidamento.

L'appellante sostiene che:

- il giudice di primo grado ha erroneamente respinto il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha censurato il difetto di motivazione in ordine alla

- sussistenza dell'interesse pubblico al disposto annullamento, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dal rilascio dei permessi di costruire annullati;
- la mancata indicazione dell'interesse pubblico, concreto ed attuale, alla rimozione degli atti che si presumono illegittimi, unitamente alla mancata comparazione del detto interesse con quello contrapposto dei destinatari del provvedimento impugnato, inficia in maniera evidente la legittimità del disposto annullamento dei condoni edilizi rilasciati e dei titoli edilizi con i quali è stato autorizzato il completamento del fabbricato (ben 15 anni fa);
 - il giudice di prime cure avalla il comportamento posto in essere dal Comune, ritenendolo legittimo, sul presupposto – insussistente nella fattispecie – secondo cui sarebbe stata ben motivata l'esistenza di un interesse pubblico all'annullamento dei condoni;
 - il giudice di primo grado non indica le ragioni di interesse pubblico che l'Amministrazione comunale avrebbe posto a fondamento del disposto annullamento; né avrebbe potuto farlo giacché nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento a tali ragioni. L'unica motivazione, fatta propria anche dal giudice di primo grado, è l'affermazione infondata e non comprovata “di una rappresentazione maggiorata dell'immobile allo scopo di garantirsi un illecito dimensionamento dell'edificio”;
 - circa la rilevata mancata comparazione dell'interesse pubblico all'annullamento dei permessi di costruire con quello contrapposto dei destinatari del provvedimento impugnato, appare davvero incomprensibile la valutazione del giudice di prime cure, laddove a pag. 12 della sentenza impugnata, ultimo capoverso, afferma che il Comune ha ben valutato il permanere di un contrasto con l'interesse pubblico sul presupposto che il godimento per anni di un immobile, edificato “su una palese ed illegittima condizione” (e non su un titolo edilizio illegittimo), non determini l'insorgenza di “un interesse privatistico da contrapporre a quello pubblico nel doveroso compito di ripristinare la legalità violata”;

- invece, tenuto conto del rilevante lasso di tempo trascorso dal rilascio delle licenze edilizie in oggetto (15 anni), il principio di ragionevolezza da applicare alla materia della autotutela, avrebbe dovuto suggerire una scelta più attenta e rispettosa verso posizioni oramai consolidate, per l'affidamento ingenerato nel privato circa la legittimità dell'atto di concessione;
- la sentenza gravata è illegittima per violazione dei principi di diritto in materia di annullamento dell'atto amministrativo.

2. I primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

L'articolo 21-*nonies* della legge 241/1990 recita:

«1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445».

La Sezione ha chiarito che i provvedimenti di annullamento in autotutela sono attratti all'alveo normativo dell'art. 21-*nonies* l. n. 241/1990 il quale ha riconfigurato il relativo potere attribuendo all'Amministrazione un coefficiente di discrezionalità che si esprime attraverso la valutazione dell'interesse pubblico in comparazione con l'affidamento del destinatario dell'atto. In materia i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento e dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenendo anche conto delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari. L'esercizio del potere di autotutela è, dunque, anche in materia di governo del territorio, espressione di una rilevante discrezionalità che non esime l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti. In particolare, il potere di autotutela deve essere esercitato dalla P.A. entro un termine ragionevole, tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla regolarità dell'autorizzazione edilizia (vedi, *ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 18/11/2022, n.10186).

Si veda anche il principio specificamente affermato da Cons. Stato, sez. VI, 23/08/2021, n. 6016, secondo il quale è illegittimo l'annullamento in autotutela di un permesso in sanatoria, laddove esso sia privo di una espressa motivazione dalla quale risultino le ragioni di interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e la posizione di affidamento dei destinatari dell'atto stesso.

Nella specie:

- a) l'annullamento è intervenuto dopo quindici anni: quindi ben oltre un termine considerabile ragionevole e comunque non superiore a dodici mesi;
- b) non esiste alcuna prova (ai fini di una eventuale applicabilità del comma 2-*bis* dell'art. 21-*nonies* l. 241/1990) dell'esistenza di false rappresentazioni perché, per

stessa ammissione dell'Amministrazione, il Comune non conserva più le carte dei condoni;

c) quest'ultima circostanza rende impossibile acclarare con un livello accettabile di attendibilità l'asserita difformità tra il fabbricato attualmente esistente e il manufatto condonato;

d) il lungo lasso di tempo trascorso ha creato un legittimo affidamento negli attuali proprietari dell'immobile, affidamento ingenerato anche da comportamenti positivi reiterati dell'Amministrazione, come, ad esempio, il rilascio del certificato di abitabilità;

e) non è appagante il modo con cui Comune ha valutato l'esistenza dell'interesse pubblico all'annullamento (diverso dal mero ripristino della legalità) visto che l'edificio ospita una scuola frequentata da anni da circa 400 alunni i quali, data la mancanza di spazi alternativi, si ritrovano privi di un servizio molto importante.

Per queste ragioni l'annullamento impugnato in primo grado è illegittimo.

3. Con il terzo motivo di appello si lamenta: *Error in iudicando* - Violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità della motivazione - Contraddittorietà dell'azione amministrativa - Illegittimità derivata.

L'appellante sostiene che:

- nella premessa del provvedimento impugnato in primo grado il Comune afferma che lo stabile "così come usato non gode dell'agibilità dei locali utilizzati non garantendo le condizioni di sicurezza della scolaresca";

- tale motivazione è del tutto priva di fondamento ed è in contrasto con l'attività amministrativa svolta dal Comune di Marano;

- l'agibilità dello stabile è stata confermata e certificata dal Comune di Marano per ben 13 anni consecutivi;

- la stessa Amministrazione comunale riconosce, nell'ordinanza n. 2 del 6 gennaio 2020 (con la quale è stata revocata la precedente disposta chiusura della scuola sino al termine del corrente anno scolastico), che il fabbricato in questione è staticamente e sismicamente idoneo e che reca tutte le caratteristiche tecniche per

essere destinato ad attività scolastica e parascolastica;

- come si legge nella parte dispositiva del provvedimento impugnato, il Comune ha disposto l'annullamento del certificato di agibilità in quanto lo stesso "risulta erroneamente rilasciato su immobile oggetto di condoni edilizi illegittimamente rilasciati";

- in altri termini, l'annullamento del certificato di agibilità non è determinato dall'assenza delle condizioni di sicurezza del fabbricato, o da motivazioni di carattere igienico sanitario, ma è conseguenza dell'annullamento dei titoli edilizi legittimanti il fabbricato;

- pertanto, la palese illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui annulla i titoli edilizi afferenti l'edificio *de quo* determina la conseguente illegittimità derivata del disposto annullamento del certificato di agibilità.

3.1 Il motivo è fondato.

Esiste contraddittorietà quando tra più atti successivi esiste un contrasto inconciliabile tale da far sorgere dubbi su quale sia l'effettiva volontà dell'Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 25/10/2022, n. 9078). Tale contrasto è rinvenibile nel caso di specie.

In ogni caso l'acclarata illegittimità del provvedimento di annullamento rende illegittimo l'annullamento del certificato di abitabilità.

4. Con il quarto motivo di appello si lamenta: *Error in iudicando* - Violazione dell'art. 54 del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000 - Eccesso di potere per inesistenza del presupposto – Difetto di istruttoria - Carenza di motivazione - Contraddittorietà dell'azione amministrativa - Sviamento.

L'appellante sostiene che:

- con l'ordinanza n. 74 del 24 dicembre 2019 (rettificata con successiva ordinanza n. 75 del 27.12.2019 solo ed esclusivamente riguardo alla numerazione) il Sindaco di Marano, nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza, ha ordinato ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 54 del d. lgs n.

267/2000, "di non praticare e a non far praticare l'edificio denominato <<Garden House>>, ed aree ad esso annesse ...";

- la norma richiamata conferisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, ossia l'integrità fisica della popolazione;
- nel caso di specie, risulta palesemente assente il requisito dell'urgenza;
- l'esistenza di un pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità è smentita dalla stessa condotta della P.A. che ha confermato e certificato l'agibilità dello stabile per ben 13 anni consecutivi;
- la motivazione dell'impugnato provvedimento - che fa riferimento ad una generica ed indimostrata assenza delle condizioni di sicurezza ed agibilità dell'immobile - è del tutto insufficiente a legittimare l'adozione dell'ordinanza sindacale impugnata.

4.1 Il motivo è fondato, sulla base di quanto si è già rilevato.

L'acclarata illegittimità del provvedimento di annullamento rende illegittima l'ordinanza n. 74 del 24 dicembre 2019 (rettificata con successiva ordinanza n. 75 del 27.12.2019 solo ed esclusivamente riguardo alla numerazione).

5. Con il quinto motivo di appello si lamenta: *Error in iudicando* - Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - Violazione del principio comunitario del legittimo affidamento - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Mancata ponderazione fra l'interesse pubblico e l'interesse privato al ripristino della legalità violata - Illogicità manifesta - Eccesso di potere per palese sviamento - Erroneità nei presupposti.

L'appellante sostiene che:

- la sentenza impugnata nulla dice in merito alla rilevata censura di illegittimità dell'ordinanza di demolizione impugnata (n. 18 del 26 maggio 2020) che non tiene in alcun conto la circostanza del lunghissimo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere ad oggi;
- il lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli interventi contestati, in uno alla

completa assenza di qualsivoglia motivazione in ordine al prevalente interesse pubblico al ripristino della presunta legalità violata, denotano irrimediabili vizi di legittimità che inficiano il provvedimento di demolizione;

- tale motivazione appare tanto più indispensabile nel caso di specie in quanto le opere, presunte abusive, di cui all'ordinanza impugnata in primo grado, sono state definitivamente completate ben 15 anni fa, da persona diversa dall'odierno appellante, divenutone proprietario solo nel 2010, ovvero circa 5 anni dopo il rilascio delle concessioni in sanatoria da parte dell'Amministrazione comunale ed il definitivo completamento del fabbricato;

- da ben 15 anni le attività dell'istituto scolastico, ospitato nel fabbricato in questione, sono state autorizzate dal Comune di Marano di Napoli, dalla ASL Napoli 2 Nord e dal MIUR, sempre confermando la piena validità ed efficacia dei titoli abilitativi edilizi; anche la certificazione di agibilità e destinazione d'uso dei locali, necessaria per rinnovare l'autorizzazione ministeriale per l'esercizio delle attività didattiche, è stata sempre confermata e mai contestata dalla P.A.

5.1 Il motivo è in parte fondato e in parte assorbito, nei seguenti termini.

L'acclarata illegittimità del provvedimento di annullamento rende illegittima, nei suoi presupposti, l'ordinanza di demolizione, in disparte le restanti censure. Deve ritenersi trattarsi peraltro di una illegittimità derivata di tipo caducante, nel senso che l'annullamento dell'atto presupposto (il provvedimento di annullamento in autotutela) determina la caducazione dell'ordine di demolizione quale atto in questo caso meramente consequenziale.

6. Per le ragioni esposte l'appello deve essere accolto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie sia il ricorso di primo grado n. 947/2020 annullando il provvedimento del 10.12.2019 con lo stesso impugnato, che il ricorso di primo grado n. 2352/2020 dando atto della caducazione dell'ordine di demolizione del 20.5.2020 ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Marano al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di giudizio che si quantificano in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Pascuzzi

IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti

D'ANGELO
MARIA
LAURA

Firmato digitalmente
da D'ANGELO MARIA
LAURA
Data: 2023.05.12
12:34:48 +02'00'

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ESTRA'TTI DA FASCICOLO INFORMATICO (ex art. 16bis, c. 9bis, D.L. 17 convertito in legge 221/2012, introdotto dall'art. 52, D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014)

Il sottoscritto avv. Maria Laura D'Angelo (C.F. DNGMLR65L45F839B), nata a Napoli il 5.7.1965, iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli al n. 7026, cor n. AA004844 emessa il 9.4.2008, in qualità di procuratore costituito del sig. Domenico Simeoli, dichiara ed attesta, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari e legis materia di PAT, che la suesesa sentenza in formato digitale n. 4353/2023 (resa dalla VI sezione del Consiglio di Stato) che ha accolto il ricorso in appello proposto dal summenzionato sig. Domenico Simeoli contro il Comune di Marano di Napoli, è copia informatica corrispondente e conforme al provvedimento che è inserito in formato d nel fascicolo R.G. 3954/2021, depositato presso il Consiglio di Stato, Roma

RELATA DI NOTIFICA**A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA****EX ART.3 BIS LEGGE 21.1.94 n. 53**

Il sottoscritto avv. Maria Laura D'Angelo, con studio in Napoli, alla via del Rione Sirignano, n. 6, 80121, codice fiscale: DNGMLR65L45F839B, PEC: ml.dangelo@sistemapec.it, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore del sig. Domenico Simeoli (codice fiscale: SMLDNC76R18F839W)

NOTIFICA

ad ogni effetto di legge, al Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.marano.na.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (PP.AA.), l'allegata copia informatica della sentenza n. 4353/2023, resa dalla VI sezione del Consiglio di Stato, Roma

DICHIARA

Che la presente notifica è effettuata all'esito del giudizio promosso dal sig. Domenico Simeoli contro il Comune di Marano di Napoli, innanzi al Consiglio di Stato, Roma, sez. VI, identificato con R.G. 5954/2021

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 bis comma 2 e 6 comma 1 e art. 9, commi 1bis ed 1 ter, della L.53/94 e degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, D.L. 179/2012 e s.m.i., che la copia informatica contenente la sentenza n. 4353/2023, resa dalla VI sezione del Consiglio di Stato, Roma e pubblicata il 2 maggio 2023, è copia conforme all'originale provvedimento informatico/telematico estratto dal fascicolo telematico del giudizio identificato con R.G. 5954/2021 del Consiglio di Stato, sez. VI.

Napoli, 12/05/2023

Firmato digitalmente da **Avv. Maria Laura D'Angelo**



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

CITTA' Metropolitana di Napoli

Area Tecnica - Settore URBANISTICA E PATRIMONIO

Via S. Nuvoletta - Palazzo ex Tribunale- cap. 80016 Marano di Napoli - tel. 0815769406

Oggetto: **Proposta per il riconoscimento di legittimita' di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Decreto legislativo n.267 del 18.08.2020, ai fini del successivo inoltro al Consiglio Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza .**

Istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio contratto per Sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023 ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a

Creditore:

Simeoli Domenico c/ Comune di Marano di Napoli – Pagamento spese liquidate con sentenza del Consiglio di Stato 4353 /2023 che attribuisce le spese di lite in favore dell'appellante

Origine del debito :

Contenzioso innescato nel 2020 dal sig. Simeoli Domenico e Simeoli Luigi, i quali chiedevano al Tar Campania l'allunnamiento del provvedimento dirigenziale n. prot. 37791/2019 recante la comunicazione di conclusione del procedimento e l'annullamento d'ufficio dei permessi di costruire in sanatoria ex legge 724/94 n. 452-453- 454 /2004 ,nonche' della comunicazione di inizio lavori prot. n. 34233/2004, della D.I.A. prot. n. 3653/2005 e del certificato di agibilita' prot. n. 261/2006 nonche' la comunicazione di avvio del procedimento n. prot. 31176 e 31177/2019 e l'ordinanza n. 74 /2019 – rettificata dal Comune di Marano con ordinanza n. 75/ 2019 con la quale il Sindaco di Marano ha ordinato ai ricorrenti –per le rispettive competenze e responsabilita' nella qualita' di proprietari dell'edificio e alla Garden House srl, nella qualita' di conduttore di non praticare e non far praticare l'edificio denominato GARDEN HOUSE ed aree connesse.

Si costituiva, pertanto l'Ente chiedendo il rigetto del ricorso . Il signor Simeoli proponeva atto di intervento ad adiuvandum .

Con un secondo ricorso il signor . Domenico Simeoli ha chiesto al Tar Campania l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 18/2020 recante l'ingiunzione a demolire di un edificio sito in Marano di Napoli alla via Caracciolo n. 10.

Con sentenza n. 1580/2021 il TAR CAMPANIA ha rigettato entrambi i ricorsi .Avverso la citata sentenza ha proposto appello il sig. Simeoli Domenico – Si e' costituito in giudizio il Comune di Marano chiedendo il rigetto dell'appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta pronunciando sull'appello proposto lo ha accolto e in riforma della Sentenza impugnata ha condannato il Comune di Marano al pagamento,in favore dell'appellante delle spese di giudizio che si quantificano in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge,da prospetto allegato.

IL Responsabile settore urbanistica e patrimonio
Ing. Angelo Martino



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

Egregio sig. Presidente del Consiglio comunale di Marano di Napoli
e. p.c.
Gent.ma Assessore al Ramo

Oggetto: Richiesta parere ex art. 14 Regolamento CC in merito al riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a dei D.Lgs n. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023- rg n. 5954/2021 proposto da Simeoli Domenico.

Egregi Destinatari,

Premesso che:

in data 04 Ottobre 2023, il Collegio dei Revisori dei Conti, ha ricevuto a mezzo PEC /a proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del Digs. 267/2000 del debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023- rg n. 5954/2021 proposto da Simeoli Domenico.

In data 05/10/2023 presso la sede del Comune di Marano di Napoli, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 15/09/2021, con poteri di Consiglio Comunale ed ha espresso parere favorevole al riconoscimento del sopra citato debito fuori bilancio, per euro 3.120,00 imputato al cap. 169 macroaggregato 1.10.99.99.999.

Alla Commissione è giunta una richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio Comunale in merito al parere sugli atti in narrativa.

La Commissione, dunque, prende atto del parere positivo dei Revisori dei Conti di cui al protocollo n. 0035202 del 05.10.2023 e prende atto, anche, delle raccomandazioni espresse dal Collegio nel citato parere che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano: [Il Collegio] Raccomanda A) In merito alla proliferazione dei debiti fuori bilancio, di porre in essere procedure, anche informatizzate, che consentano il continuo monitoraggio del contenzioso in essere e l'immediata conoscenza delle sentenze, non appena depositate, per migliorare il sistema di programmazione della

Comune di Marano di Napoli – Ufficio del Segretario Generale – C.so Umberto I, 16
protocollo @pec.comune.marano.na.it

spesa e garantire la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente. A tal proposito l'Ente: • Proceda ad un analitico screening del contenzioso in essere e, per quanto a conoscenza, anche di quello potenziale; • Valuti il grado di rischio, in termini di probabili soccombente, in relazione alle fattispecie economicamente significative; • Quantizzi economicamente e scandisca temporalmente le prevedibili ripercussioni finanziarie; • Programmi idonee misure di tutela degli equilibri finanziari dell'Ente, operando gli opportuni accantonamenti a copertura dei relativi rischi;

B) La trasmissione dettagliata degli atti alla Corte dei Conti da parte dell'Ente per le verifiche di competenza e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Dopo aver preso atto di quanto sopra riportato, la Commissione, nell'invitare l'Ente ad attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni fornite dal Collegio sindacale non rileva ulteriori criticità e, pertanto, esprime parere favorevole.

Tanto si doveva alle SS.VV.

F.TO DOMENICO CATUOGNO (PRESIDENTE)	
F.TO BARBARA SCHIATTARELLA (VICE-PRESIDENTE)	
F.TO TERESA GIACCIO (COMMISSARIO)	ASSENTE
F.TO LUISA DE MAGISTRIS (COMMISSARIO)	ASSENTE
F.TO NUNZIO RUSCIANO (COMMISSARIO)	
F.TO DOMENICO PARAGLIOLA (COMMISSARIO)	



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Alfredo Capobianco
dott. Antonio Moliterno
dott. Anthony Lettieri

Al Sindaco – Sede

Al Segretario Generale – Sede



Al Responsabile dell'Arca Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedaliere – Sede

Oggetto: *Parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 del debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023- rg n. 5954/2021 proposto da Simeoli Domenico".*

In data 05/10/2023 presso la sede del comune di Marano di Napoli, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 15/09/2021, con poteri di Consiglio Comunale sono presenti: il dott. Alfredo Capobianco, che ricopre il ruolo di Presidente, il dott. Antonio Moliterno e il dott. Anthony Lettieri che ricoprono il ruolo di Componenti.

Premesso

- Che in data 04 Ottobre 2023, il Collegio dei Revisori dei Conti, ha ricevuto a mezzo PEC la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "**Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 del debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023- rg n. 5954/2021 proposto da Simeoli Domenico**".

Visto

- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
- Gli artt. 193 e 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- L'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, in ordine alle attribuzioni al Collegio dei Revisori;

Richiamato

- L'art. 194 del D.Lgs 267/2000 che, al co. 1, stabilisce che con delibera di cui all'art. 193 co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio.

Rilevato

- Che la fattispecie esaminata rientra tra quelle previste alla lett. a) dell'art. 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000.

Considerato

- La relazione redatta dal Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio Ing. Angelo Martino e dall'istruttore amministrativo M.R. Perillo, allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, *avente ad oggetto "Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 del debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023- rg n. 5954/2021 proposto da Simeoli Domenico"*, l'attestazione di regolarità tecnica a firma dell'Ing. Angelo Martino, l'attestazione di regolarità contabile e di



copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del settore Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedalieri;

- Che il debito trae origine dalle sentenze *alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023- rg n. 5954/2021 notificata all'Ente in data 12/05/2023*;
- Che il riconoscimento di tale fattispecie di debito fuori bilancio costituisce atto dovuto;

Evidenziato

- Che la *sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023- rg n. 5954/2021* riconosce la somma di euro 3.000,00 più oneri accessori.

Esprime

Parere favorevole al riconoscimento del sopra citato debito fuori bilancio, per euro 3.120,00 imputato al cap. 169 macroaggregato 1.10.99.99.999 del bilancio corrente, in dettaglio così costituito:

PROSPETTO DI RIEPILOGO	
Competenze	3.000,00
Spese generali 15%	-
Contributo unificato	-
Cassa previdenza 4%	120,00
TOTALE GENERALE	3.120,00

Riferimento	Oggetto	Importo debito riconosciuto
<i>Sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023- rg n. 5954/2021</i>	<i>Simeoli Domenico c/o Comune di Marano di Napoli;</i>	3.120,00

Raccomanda

A) In merito alla proliferazione dei debiti fuori bilancio, di porre in essere procedure, anche informatizzate, che consentano il continuo monitoraggio del contenzioso in essere e l'immediata conoscenza delle sentenze, non appena depositate, per migliorare il sistema di programmazione della spesa e garantire la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente.

A tal proposito l'Ente :

- Proceda ad un analitico screening del contenzioso in essere ^è, per quanto a conoscenza, anche di quello potenziale;
- Valuti il grado di rischio, in termini di probabili soccombenze, in relazione alle fattispecie economicamente significative;
- Quantizzi economicamente e scandisca temporalmente le prevedibili ripercussioni finanziarie;
- Programmi idonee misure di tutela degli equilibri finanziari dell'Ente, operando gli opportuni accantonamenti a copertura dei relativi rischi;

B) La trasmissione dettagliata degli atti alla Corte dei Conti da parte dell'Ente per le verifiche di competenza e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Marano di Napoli 05/10/2023

Il Collegio dei Revisori

Live s.r.l.

PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2023 R.g. n. 5954/2021 proposto da Simeoli Domenico".

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Si passa al punto all'ordine del giorno numero 8, che è: "Riconoscimento ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera A Decreto Legislativo 267 del 2000 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Consiglio di Stato numero 4353/2023 Registro Generale numero 5954/2021 proposto da Simeoli Domenico".

Passo la parola al Sindaco per una breve illustrazione del punto all'ordine del giorno.

SINDACO MATTEO MORRA

No, veramente brevissima, perché, in realtà, questo è un debito fuori bilancio che consegue ad una sentenza del Consiglio di Stato, quindi un riconoscimento ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a del Decreto Legislativo 267 e cioè conseguente ad una, appunto, sentenza esecutiva che è questa del Consiglio di Stato che - come dire? - nel momento in cui condanna, tra virgolette, diciamo, non riconosce le ragioni del Comune di Marano nell'ambito di una controversia, è inutile scendere nel dettaglio della controversia, in realtà riconosce le spese legali naturalmente del ricorrente e le mette a carico del Comune di Marano e quindi si tratta di 3.000 euro oltre oneri accessori che vengono posti da questa sentenza a carico del bilancio del Comune di Marano e che noi, appunto, votando questa delibera, sistemiamo contabilmente e integriamo nell'ambito della contabilità del Comune di Marano, oltre a creare naturalmente il presupposto per poter dar seguito poi al pagamento.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Sindaco. Ci sono interventi da parte dei Consiglieri? Prego, Consigliere Savanelli.

CONSIGLIERE LUIGI SAVANELLI

Grazie. No, io volevo fare i complimenti al Comune perché siamo riusciti a portare una delibera di 2.000 euro al Consiglio di Stato perdendola, mentre la maggior parte delle cause si fermano al Primo Grado per contumacia, cioè non c'è l'Appello, non si arriva mai alla Corte di Cassazione; ma questa volta siamo arrivati, abbiamo perso, ma è un buon segnale, io spero che anche per il futuro arriviamo sempre, prima di pagare, alla Corte di Cassazione.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliere Savanelli. Vuole replicare il Sindaco?

Live s.r.l.

SINDACO MATTEO MORRA

No, più che replicare, chiarire. Allora, in questo caso, c'è stato un pronunciamento del TAR, che era favorevole al Comune di Marano, chiaramente la Parte soccombente ha fatto ricorso quindi al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato invece ha dato torto al Comune, quindi questo è quello che è successo; nel dare torto al Comune ci ha posto a carico naturalmente le spese legali che ammontano a 3.000 euro, ma non era una controversia di 3.000 euro, è una controversia che riguardava degli atti amministrativi, quindi una controversia di carattere amministrativo presso il TAR e poi, appunto, presso il Consiglio di Stato. Solo questo chiarimento.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie. Altri interventi? C'era la Consigliera Schiattarella che voleva intervenire. Prego, Consigliera.

CONSIGLIERA BARBARA SCHIATTARELLA

Sì, allora, io volevo fare delle precisazioni relativamente alla mia dichiarazione di voto, che è un voto positivo. La questione è stata sottoposta alla Commissione di cui faccio parte e premesso che, appunto, si tratta di una sentenza definitiva e quindi sono delle somme che necessariamente il Comune deve versare, anzi che se non verserebbe spontaneamente lo porterebbe ad essere esposto ad una esecuzione e quindi con un aggravio ulteriore di spese che, certamente, diciamo, nella situazione in cui versa il Comune, è da evitare, è certamente da evitare. La Commissione però ha ripreso quelle che erano delle raccomandazioni date dal Collegio dei Revisori e quindi diciamo la mia dichiarazione è favorevole però è importante che si proceda ad attenersi a quelli appunto che sono stati i suggerimenti dei Revisori dei conti ed in particolare quello relativo all'invio degli atti alla Corte dei Conti per verificare appunto se vi siano, nell'esito del giudizio, delle responsabilità.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliera Schiattarella. Vuole intervenire il Consigliere Catuogno, prego.

CONSIGLIERE DOMENICO CATUOGNO

Buonasera a tutti. Volevo chiedere un attimo un conforto al Consigliere Savanelli perché forse abbiamo un problema con la documentazione. Io per quanto riguarda questo D.G. ho una sentenza del Consiglio di Stato, dove, forse per mia ignoranza, non vedo la contumacia del Comune, vorrei capire, magari ho qualche altra sentenza, qualche altra cosa, però la contumacia io non la vedo. Prima di prendere parola ho chiesto all'Avvocato che sta qua, che fa poi diritto amministrativo, nemmeno lei ha visto la contumacia,

Live s.r.l.

è un Consiglio di Stato, non lo vedo, sinceramente, però magari come Presidente della Seconda Commissione faremo un approfondimento pure con Barbara Schiattarella, alla quale faccio i miei complimenti, insieme con Nunzio Rusciano, ecco, quando il collega Izzo diceva: "A volte l'Opposizione..." io dico che Nunzio Rusciano e Barbara Schiattarella meritano i nostri complimenti perché hanno collaborato con noi in tutto e Barbara mi ha anticipato e ha fatto benissimo ma è anche, penso, mi permetto di parlare a nome di Nunzio Rusciano perché l'abbiamo condiviso tutti quanti assieme, l'invito che la Seconda Commissione fa non solo al Consiglio comunale ma soprattutto agli impiegati comunali, quello di attenersi scrupolosamente a quelli che sono i pareri del Revisore dei conti e quindi per questo, ma per tutti gli atti in generale, quando c'è il parere che invita la trasmissione alla Corte dei Conti facciamolo immantinentemente. Per quanto riguarda, ripeto, la contumacia, io non la vedo, però ci riserviamo magari in Commissione di fare un approfondimento. Questo era quanto. Grazie.

CONSIGLIERE LUIGI SAVANELLI

Posso replicare un attimo? Io non ho parlato di contumacia relativa a questo atto.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Prego, Savanelli, prego.

CONSIGLIERE LUIGI SAVANELLI

Io ho detto semplicemente: "Mi complimento con il Comune, con l'Avvocatura che siamo arrivati al Consiglio di Stato, molte altre cause precedenti, che non ci azzeccano niente con questa, perdiamo le cause per contumacia", perché il problema, volevo sottolineare un'altra cosa: l'Avvocatura del Comune non funziona o è sovraccarica o è sottostimata.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliere Savanelli. Chiede la parola il Consigliere Izzo. Prego, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE MICHELE IZZO

Io, quando si parla di debiti fuori bilancio, dico sempre che c'è stato un corto circuito nell'atto, nel percorso dell'atto o dell'evento, no? Perché, per arrivare al debito fuori bilancio, ci è stata una controversa, ecco, in questo caso è il Consiglio di Stato che ha dato ragione da una Parte, però c'è stato sicuramente, inizialmente, un qualcosa che non ha funzionato e quindi io solo per questo, non entro in merito al tecnicismo, perché di altro, faccio il maestro e non faccio l'Avvocato, qua ne abbiamo tanti di Avvocati e quindi non mi permetto, anche per rispetto proprio verso la professione. Però, per mia congettura

Live s.r.l.

proprio, io i debiti fuori bilancio non voterò contro, ma mi asterrò proprio perché io penso che sotto poi al debito fuori bilancio... che cosa fa scaturire un debito fuori binario? Un corto circuito. Di chi è la colpa? Poi è da stabilire, ecco come quello che dicono poi i Revisori di conti: "Vi raccomando poi di mandare la documentazione alla Corte dei Conti per vedere", ma non per fare lo sceriffo, ma per vedere se effettivamente l'atto è limpido oppure se ci sono state delle responsabilità. Quindi, solo per questa mia congettura, sarà anche provinciale, io mi asterrò, perché i debiti fuori bilancio hanno sempre qualcosa, scaturiscono da un corto circuito. Va bene?

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliere Izzo. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Rusciano.

CONSIGLIERE NUNZIO RUSCIANO

Il mio voto sarà favorevole per i motivi che ha detto il Consigliere Catuogno, c'è stato un sano confronto tra i Consiglieri della Commissione, anzi sono stati anche molto disponibili alle mie domande perché inizialmente ero contrario, poi mi hanno illustrato il caso e quindi il mio voto è diventato favorevole. Io vorrei solo chiedere al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco di fare un po' più attenzione da questo momento in avanti a queste situazioni perché secondo il mio modesto parere, non voglio scavalcare Revisore dei conti, Corte dei Conti e così sia però in questo momento noi stiamo prendendo 3.120 euro e li stiamo buttando, li abbiamo letteralmente buttati per qualcosa che non si sa. C'è stato un corto circuito strano e quindi stiamo buttando 3.120 euro. Il mio voto sarà favorevole grazie anche all'appoggio del Consigliere Paragliola e Catuogno. Grazie.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Rusciano. Ci sono altri interventi? Nessun intervento. Possiamo passare alla votazione per appello nominale, chiedo scusa, per alzata di mano, è stato un lapsus.

Allora, chi è favorevole alzi la mano. Allora, 21 voti favorevoli. Chi è contrario? Nessuno è contrario.

Chi si astiene? Tre voti astenuti, i Consiglieri Izzo, Baiano e Savanelli.

La delibera è approvata.

Si passa alla votazione per l'immediata eseguibilità della delibera.

Chi è favorevole, per alzata di mano? 21 voti favorevoli.

Chi è contrario? Nessuno.

Chi si astiene? 3 voti astenuti, sono sempre i Consiglieri Izzo, Baiano e Savanelli.

Quindi si approva anche l'immediata eseguibilità.

Il presente verbale viene così sottoscritto :

Il Presidente del Consiglio Comunale
-Avv. Gaetano Mosella-

Gaetano Mosella



Il Segretario Generale
dott.ssa Giovanna Imperato

Giovanna Imperato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa
vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal *16/12/2023*

Marano di Napoli

16/12/2023



Il Responsabile

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, Visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- () diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on.line.
- () è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art.134, comma 4 – del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile

CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli

Il Responsabile